



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

2019

AZIENDA MOBILITA' UFITANA S.P.A.

VIA TRIBUNALI, SN

83031 – ARIANO IRPINO - AV

Codice fiscale e Partita IVA: 02318880644

INDICE

PREMESSA.....	3
1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.6, C.2, D.LGS. 175/2016.	4
2. DEFINIZIONI: CONTINUITA' AZIENDALE E CRISI	5
3. INFORMAZIONI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E GOVERNANCE.....	6
4. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E I CONTROLLI INTERNI ESISTENTI	11
5. LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CRISI AZIENDALE.....	12
6. MONITORAGGIO PERIODICO	15

PREMESSA

Con il c. 4 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"), il legislatore ha introdotto in capo alle società a controllo pubblico, l'obbligo di redigere la relazione sul governo societario. Tale relazione deve essere predisposta annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio.

La presente relazione è un aggiornamento della versione dell'anno 2018.

Le indicazioni normative in merito alla Relazione sul Governo societario sono declinate nel c. 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016, secondo cui "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Dalla lettura della norma si evince che:

1. La relazione viene redatta dall'organo amministrativo, il quale è tenuto a presidiare il rischio di crisi aziendali nell'ambito delle "società a controllo pubblico";
2. La relazione viene presentata all'assemblea dei soci.

Inoltre, dalle ulteriori disposizioni contenute nell'articolo richiamato, è possibile desumere come la Relazione sul governo societario debba trattare i seguenti temi:

- Rendicontazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- Rendicontazione degli ulteriori strumenti di governo societario adottati.

In merito agli strumenti di governo societario di cui al comma 3 dell'art.6 del Dlgs 175/2016 si rappresenta che la società partecipata rientra nella definizione di micro/piccola impresa, di dimensione modesta, con personale di 17 Ula e valore della produzione di poco inferiore al milione di euro.

Di conseguenza non si è ritenuto necessario predisporre ulteriori strumenti di governo societario (indicati all'art.6 c.3) oltre quelli previsti dal vigente statuto sociale e comunque adottati dagli organi amministrativi succedutisi nel tempo per esigenze interne di gestione e controllo dei rischi in tema, a titolo esemplificativo, di gestione ed organizzazione del personale, acquisti in economia di beni e servizi, servizio di economato, prevenzione della corruzione e trasparenza, bilanci e relazioni di monitoraggio della gestione aziendale con riferimento alla gestione operativa ed economico/patrimoniale.

1. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART.6, C.2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli

per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione dell'organo amministrativo che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

2. DEFINIZIONI: CONTINUITA' AZIENDALE E CRISI

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate".

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

3. INFORMAZIONI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO E GOVERNANCE

A) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale risulta pari ad Euro 1.067.566 interamente versato e rappresentato da n. 1.067.566 azioni ordinarie.

B) PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Alla data del 31/12/2018 la società risulta partecipata da un unico socio pubblico il Comune di Ariano Irpino.

C) NORME CHE REGOLANO L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

Il documento che regola l'organizzazione ed il funzionamento della società è lo statuto sociale.

La versione corrente è stata approvata con deliberazione di assemblea straordinaria del 13/11/2017 ed ha recepito le disposizioni contenute nel Dlgs 19 agosto 2016 n.175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100.

D) ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico proprietario Comune di Ariano Irpino.

La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis c.c..

La società AMU soggiace all'esercizio del controllo analogo da parte dell'ente controllante attraverso apposito regolamento che disciplina le modalità del controllo strategico ed operativo esercitato dal controllore sulla azienda controllata.

E) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

La nomina degli amministratori è deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Le disposizioni relative alla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione sono contenute nell'art.18 dello Statuto.

L'amministrazione della società ai sensi di quanto previsto dall'art.23 dello statuto sociale e della delibera di assemblea dei soci del 7 Settembre 2017 è stata affidata ad un amministratore unico fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica	Amministratore esecutivo
Francesco Mannetti	Guardia Lombardi	14/11/1956	Amministratore unico	esecutivo

L'organo amministrativo ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'organo amministrativo informerà la sua attività agli indirizzi e alle direttive generali formulati dal Consiglio Comunale.

L'organo amministrativo, ha facoltà, su espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci, di acquistare, permutare e vendere beni immobili; di costituire servitù passive ed attive; di assumere partecipazioni ed interessenze; di regolare l'impiego di fondi disponibili e di contrarre finanziamenti di qualunque specie e durata e di effettuare qualsiasi operazione con istituti di credito; di obbligare anche cambiariamente la società; di rilasciare avalli e fidejussioni; di prestare cauzioni; di consentire iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e qualsiasi altro annodamento ipotecario; di rinunciare anche ad ipoteche legali ed esonerare i componenti Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità.

L'organo amministrativo può, inoltre, delegare funzioni nell'ambito delle prescrizioni di cui all'art.25 dello statuto sociale.

F) IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale ai sensi dell'art.24 del vigente statuto sociale è nominato dall'organo amministrativo su parere vincolante dell'assemblea dei soci tenuto conto delle sue comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese industriali e di Servizi e deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle sue funzioni.

Il Direttore generale esercita i poteri di amministrazione che gli sono delegati, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge all'organo amministrativo.

La società non ha provveduto alla nomina del direttore generale in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali e dei costi con i quali si sarebbe dovuta confrontare nominando una figura manageriale esterna.

G) IL DIRETTORE TECNICO

La società al fine di ottemperare alle normative in tema di trasporto pubblico di persone e munirsi di professionalità riconosciuta a livello regionale per la direzione dell'esercizio ha inteso instaurare un rapporto di collaborazione con un professionista esterno che sostituisce il precedente a far data dal 01/04/2018.

Il professionista incaricato, in particolare, apporta all'azienda, per l'esercizio del trasporto di persone su strada, le competenze tecnico/specialistiche e professionali nonché i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di trasporto e collabora con l'amministratore per il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo gli indirizzi forniti dell'Amministrazione Comunale (socio unico).

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica	Deleghe specifiche
Serenella Matarazzo	Mirabella Eclano	15/10/1981	Preposto ai Trasporti	Nessuna

H) GLI ORGANI DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale

Il controllo sull'amministrazione della società e le altre funzioni previste dalla legge sono affidate ad un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che resteranno in carica per un triennio e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Il Collegio Sindacale vigila e controlla, tra l'altro, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Sindaco di Ariano Irpino spetta, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2458 c.c. la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente.

Con verbale di assemblea ordinaria del 26/10/2017 è stato rinnovato il Collegio Sindacale che durerà in carica un triennio. Di seguito la composizione con i membri effettivi:

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica
Maria Giovanna Alterio	Ariano Irpino	01/01/1977	Presidente C.S.
Francesco Grasso	Avellino	16/05/1971	Componente C.S.
Vito Franzese	Ceva	18/03/1979	Componente C.S.

Revisore legale dei conti

In applicazione dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 il controllo contabile – revisione legale dei conti – è affidata ad un revisore contabile esterno o ad una società di revisione iscritta al registro unico del revisori legali. Il revisore legale dei conti deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti per l'organo amministrativo ed uniformati alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016. Al sindaco di Ariano Irpino spetta la nomina del revisore legale dei conti.

Con verbale di assemblea ordinaria del 22/03/2018, prende atto della proposta motivata del Collegio sindacale, redatta ai sensi dell'art. 13 del dlgs n.39/2010, è stato affidato l'incarico di revisione legale dei conti per la durata di un triennio. Di seguito i dati del professionista incaricato:

Nome e Cognome	Luogo nascita	data nascita	Carica
Walter Grasso	Ariano Irpino	18/08/1961	Revisore legale

Il Comitato di Controllo Interno per l'esercizio del controllo analogo

A seguito dell'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Ariano Irpino per effetto dell'art.61 della legge n.99/2009 secondo le prescrizioni di cui all'art.5 e dell'art.8 del Regolamento CE n.1370/2007, al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo attraverso la creazione di un sistema di informazioni ex ante ed ex post dalla società al socio pubblico e rendere chiari e trasparenti attraverso i quali il Comune di Ariano Irpino fornisce direttive ed indirizzi alla società partecipata, è stato approvato il Regolamento attuativo per il controllo analogo della società AMU SpA nominando il comitato di controllo composto dai dirigenti dell'Area Finanziaria, dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa.

Il comitato di controllo interno esercita le seguenti funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dallo statuto sociale:

- Valutare i piani strategici, industriali e finanziari, al fine di ottimizzare le risorse disponibili della società Amu SpA;
- Valutare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno ed agli eventuali conflitti di interesse;
- Esaminare preventivamente le operazioni di maggior valore strategico della società allo scopo di monitorare la situazione patrimoniale di queste ultime e di valutare i riflessi di tali operazioni sul socio pubblico.
- Predisporre, almeno due volte all'anno, una scheda informativa sul governo della società e sulle modalità di applicazione di quanto previsto nel regolamento.

Entro il 30 settembre di ogni anno la società AMU rendiconta al Comitato di controllo l'andamento degli obiettivi e la situazione economico-finanziaria dell'anno in corso.

Entro il 30 novembre di ogni anno la società AMU trasmette all'Amministrazione Comunale la proposta di Piano Operativo Annuale per l'anno successivo.


I) ORGANIGRAMMA

La dotazione organica dell'azienda si compone al 31 dicembre 2018 di 16 risorse (14 autisti e 2 amministrativi).

Il personale dipendente viene impiegato prevalentemente per l'attività di guida dei mezzi di trasporto pubblico ed assicurano il servizio all'utenza prevalentemente scolastica e lavorativa.

Viene svolto in via accessoria il servizio di controllo della sosta a pagamento nelle aree individuate dal Comune di Ariano Irpino.

Viene applicato il CCNL degli Autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 ed accordi nazionali successivi.



La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 - a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 31/12/2018 e non sono emerse posizioni eccedentarie da comunicare alla Regione.

4. IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E I CONTROLLI INTERNI ESISTENTI

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adottato dall’AMU SpA, considerate le ridottissime dimensioni, è affidato ad una serie di regolamenti interni, procedure di lavoro ex ante e di controllo ex post, dirette a consentire l’identificazione, la gestione ed il monitoraggio dello svolgimento dell’attività ispirato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

La Società intende il Sistema di controllo interno e gestione rischi quale insieme dei mezzi adottati al fine di mitigare i rischi legati agli eventi che potenzialmente possono influire negativamente sull’andamento

aziendale e sul raggiungimento degli obiettivi, in particolare con riferimento ai seguenti:

- 1) attuazione della mission e della strategia aziendale;
- 2) impiego efficace ed efficiente delle risorse;
- 3) attendibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività dell'informativa finanziaria;
- 4) osservanza delle legge e dei regolamenti in vigore;
- 5) protezione del patrimonio aziendale.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi essenzialmente viene svolto ed indirizzato dall'organo amministrativo coadiuvato nelle funzioni operative di misurazione e monitoraggio dal personale amministrativo e dagli addetti al deposito.

La società ha approvato il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 in aderenza alla legge 190/2012 ed ha nominato il responsabile per la prevenzione della corruzione.

Si è provveduto nell'ambito della normativa in materia di trasparenza alla istituzione di un sito web istituzionale con la diffusione di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e 97/2016.

La società ha nominato il responsabile per la trasparenza.

5. LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CRISI AZIENDALE

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2018, sono di seguito evidenziate.

La società ha proseguito senza soluzione di continuità le politiche di razionalizzazione e le azioni operative di management contenute nel piano di risanamento del 2014 che hanno consentito di raggiungere anche per l'anno 2018 risultati positivi in termini di redditività operativa e di wc finanziario.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale

sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame.

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni	31/12/2018	31/12/2017
Margine primario di struttura	(464.874)	(470.942)
Quoziente primario di struttura	0,63	0,61
Margine secondario di struttura	(74.592)	(64.260)
Quoziente secondario di struttura	0,94	0,95

Indici sulla struttura dei finanziamenti	31/12/2018	31/12/2017
Quoziente di indebitamento complessivo	0,98	1,06
Quoziente di indebitamento finanziario	0,05	0,05

Stato Patrimoniale per aree funzionali	31/12/2018	31/12/2017
IMPIEGHI		
Capitale Investito Operativo	1.529.913	1.509.853
- Passività Operative	718.753	741.936
Capitale Investito Operativo netto	811.160	767.917
Impieghi extra operativi	5.797	5.350
Capitale Investito Netto	816.957	773.267
FONTI		
Mezzi propri	777.091	733.995
Debiti finanziari	39.866	39.272
Capitale di Finanziamento	816.957	773.267

Indici di redditività	31/12/2018	31/12/2017
ROE netto	0,4 %	1,11 %
ROE lordo	0,41 %	1,11 %
ROI	0,41 %	0,75 %
ROS	0,68 %	1,29 %

Stato Patrimoniale finanziario	31/12/2018	31/12/2017
ATTIVO FISSO	1.241.965	1.204.937
Immobilizzazioni immateriali	666	1.333
Immobilizzazioni materiali	1.155.018	1.156.273
Immobilizzazioni finanziarie	86.281	47.331
ATTIVO CIRCOLANTE	293.745	310.266
Fiscalità differita: Imposte anticipate	21.841	21.841
Liquidità differite	242.270	269.726
Liquidità immediate	29.634	18.699
CAPITALE INVESTITO	1.535.710	1.515.203
MEZZI PROPRI	777.091	733.995
Capitale Sociale	1.067.566	1.067.566
Riserve	(290.475)	(333.571)
PASSIVITA' CONSOLIDATE	390.282	406.682
PASSIVITA' CORRENTI	368.337	374.526
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	1.535.710	1.515.203

Indicatori di solvibilità	31/12/2018	31/12/2017
Margine di disponibilità (CCN)	(55.038)	(49.803)
Quoziente di disponibilità	84,22 %	86,17 %
Margine di tesoreria	(76.879)	(71.644)
Quoziente di tesoreria	77,96 %	80,1 %

Il margine primario di struttura registra un lieve miglioramento passando da - euro 470.912 a - euro 464.874.

Il patrimonio netto è passato da euro 733.995 ad euro 777.091, a seguito di un contributo in conto capitale concesso dal socio unico per l'acquisto di un bus usato e del risultato positivo del bilancio 2018.

Il WC di breve/medio ha subito una variazione negativa di circa il 5%.

Dal 2015 al 2018 la società registra utili di periodo e miglioramenti dei fondamentali di natura finanziaria.

Il rendiconto finanziario allegato al bilancio dell'esercizio 2018 rileva sensibili miglioramenti nella gestione dei flussi di cassa dell'area operativa e di investimento.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

6. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico

Francesco Mannetti

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.2 COMMA 54 DELLA LEGGE 24/12/03 N.350

“Il sottoscritto dottore commercialista Antonio Fioriello, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Avellino al n.591, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscono l’esercizio della professione, quale incaricato dal legale rappresentante della società, ai sensi dell’art.2 comma 54 della legge 24 dicembre 2003 n.350. Inoltre dichiara che il presente documento informatico è conforme al documento originale depositato presso la società”

Firmato
(dottore commercialista)
Antonio Fioriello

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino autorizzata con provv.prot.n.97330/01 del 07/12/2001 del Ministero delle Finanze – Dip.delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Avellino”